

CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella Settore AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO

INFORMATIVA PER I CONSUMATORI

PRINCIPALI REGOLE DA OSSERVARE PER I SALDI DI FINE STAGIONE

II sottoscritto	
Titolare / legale rappresentante	
dell'Azienda denominata	
con sede in Cossato Via	
COMUNICA	
in conformità all'ordinanza n. 179 del 09/12/2024 della Città di Cossato che individua i periodi in cui effettuare i saldi di fine stagione, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati:	
dal	al
e le principali regole a tutela dei consumatori da osservare sono le seguenti:	
Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:	
a)	il prezzo normale di vendita iniziale
b)	lo sconto o il ribasso espresso in percentuale
c)	il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso
2 E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto al punto 1	
3 I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.	
4 Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatte della vendita stessa	
5 L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornite informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.	
6 L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fomite agli organi di controllo.	
Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e non	
equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.	
Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine	
8 cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.	
Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a	

Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.

fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche con termine di paragone.

Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a